



COMUNE DI TREVILOLO

(Provincia di Bergamo)

Delibera N. 42 del 30/09/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica -

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE-AUTORIZZAZIONE IN ORDINE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI , AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 28, DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244.

L'anno **duemilatredici** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

		PRESENTE	ASSENTE
1	MASPER GIANFRANCO	Sì	==
2	RUBINI MATTEO	Sì	==
3	CARERA DAVID	Sì	==
4	GHEZZI SANTINO	Sì	==
5	BONACINA SERGIO	Sì	==
6	ZANCHI FABIANO	Sì	==
7	SIRTOLI ROBERTA	==	Sì
8	BENEDETTI ALESSANDRO	Sì	==
9	BIGLIENI DIEGO	Sì	==
10	BOMBARDIERI PAOLO	Sì	==
11	MAFFIOLETTI FIORENZO	Sì	==
12	COMETTI GIANLUIGI	Sì	==
13	GANDOLFI PASQUALE	Sì	==
14	COLLEONI MONICA	Sì	==
15	BENEDETTI ANDREA	Sì	==
16	GUARNIERI FABIO	Sì	==
17	TAIOCCHI GIUSEPPE	Sì	==

PRESENTI 16

ASSENTI 1

Risulta assente l'Assessore esterno sig. Valter Sottocorna.

Assiste il Segretario comunale sig. **Dott. Gerlando Galluzzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Gianfranco Masper, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al **N. 5** dell'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

1) che i commi 27- 28 e 29 dell'**art. 3 della legge n. 244/2007** e s.m.i. testualmente recitano:

3.27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'allegato 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

3.28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

3.29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

2) che il comma 32 dell' **art. 14 della Legge n. 122/2010** e s.m.i testualmente recita:

14. 32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

e) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

Considerato che con l'art. 14 comma 32 del D.L. 216/2011 convertito con Legge 14/2012 sono stati prorogati di nove mesi i termini dell'art. 14 della legge 122/2010, portando così il termine entro cui deliberare la ricognizione e il mantenimento o la dismissione delle società partecipate e delle relative quote di partecipazione al 30/09/2013;

Considerato che la *ratio* della norma impone quindi di verificare se il Comune di Treviolo detiene partecipazioni societarie aventi ad oggetto produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali al fine di nazionalizzare il sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

Vista la circolare ANCI del 03/11/2010 che indica agli Enti locali un corretto percorso di valutazione in relazione alla costituzione o mantenimento di società a partecipazione comunale ed alla dismissione delle partecipazioni vietate;

Considerato che la Corte dei Conti della Regione Lombardia – Sezione di controllo – con delibera nr. 263/2013 PAR ha in questo modo dato le indicazioni utili per la valutazione dell'eventuale mantenimento delle società partecipate:

“La valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere, analizzando le proprie società partecipate, deve riguardare:

a) l'oggetto sociale effettivo (non solo quello presente in atti societari);

b) la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente;

c) gli ostacoli a un eventuale reinternalizzazione e i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;

d) la situazione economica e patrimoniale della società;

e) il rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene Il Comune (art. 14 comma 32 DL 78/2010);

f) il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del DL 223/2006);

g) l'eventuale presenza di società strumentali ex art. 4 del DL 95/2012.

Pertanto, l'Ente locale ha l'obbligo di adottare la delibera in questione e di comunicarla a questa Sezione per consentire alla stessa di effettuare un controllo nei termini di cui si è sin qui detto”.

Considerato inoltre che la stessa Corte ha altresì deliberato (delibera nr. 66/2013), tra l'altro, che: *Relativamente a comune con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, appare evidente la volontà del legislatore di ridurre le partecipazioni societarie possedute dagli enti compresi in tale categoria demografica, vietando la costituzione di nuove società e permettendo il mantenimento delle società in essere, solo se ricorrono le condizioni di legge. La carenza delle condizioni legali di mantenimento conduce alla liquidazione o alla dismissione, entro il 30 settembre 2013, della società già costituita ed in perdita negli esercizi 2010 e 2011, a meno che l'amministrazione comunale non si determini ad utilizzare il criterio della partecipazione proporzionale, o paritaria, al fine di superare la soglia dimensionale di 30.000 abitanti. Agli enti locali è precluso lo svolgimento di attività strumentali per il tramite di società che non siano ad oggetto esclusivo. In sostanza non è possibile che la stessa società che opera in house svolga, per conto di uno o più enti, sia attività strumentali che di gestione di servizi pubblici locali.*

Visto infine che la stessa Corte ha altresì deliberato (delibera nr. 174/2013 PAR) che:

“L'Ente locale che rientra nella fattispecie prevista dall'art. 14, comma 32, DL 78/2010 ha il dovere di attivarsi tempestivamente per adempiere all'obbligo di “mettere in liquidazione” o di “cedere le partecipazioni” della società che non rispetta i parametri di legge”. Inoltre, sostiene il giudice contabile, “l'avvio delle relative procedure non può essere procrastinato fino alla scadenza del termine (30 settembre 2013), ma deve avvenire tempestivamente”, in quanto “il mancato completamento dell'attività liquidatoria o della cessione delle quote nel termine di legge non sarà imputabile all'Ente locale quando quest'ultimo riesca a dimostrare che ciò dipende da fattori esterni alla sfera di dominio dell'Ente medesimo (ad esempio, il mancato reperimento di acquirenti delle quote della società in vendita). Rimane fermo l'obbligo di dismettere la

partecipazione societaria, pertanto se la cessione non dovesse avere esito positivo, l'Ente locale dovrà proseguire con la liquidazione della società".

RILEVATO:

1) che per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituende perseguano le finalità istituzionali del Comune, l'art 13, del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL) testualmente recita:

"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze" e l'art 21 della legge 42/2009 al comma 3 recita "Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

e) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale. "

2) che per servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.). In particolare i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico;

3) che l'art. 112 del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. definisce servizi pubblici locali quelli *"che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."*

4) che la normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

5) che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale, alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili, in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito, tra gli altri, dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

6) che ai fini del mantenimento della partecipazione oltre al requisito della stretta inerenza della partecipazione rispetto ai fini istituzionali dell'ente, per i Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti vi sono le limitazioni imposte dall'art. 14 - comma 32 - del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122, come modificata dall'art. 1 - comma 117 della legge 13.12.2010 n. 220 e, da

ultimo, dall'ari. 16 - commi 27 e 28 - del DI. 1308.2011, N. 138, concesso nella Legge 14.09.2011, n. 148 e cioè:

- a) avere al 31.12.2012 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non aver subito, nei precedenti esercizi (quelli precedenti all'entrata in vigore della norma) riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- e) non aver subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle medesime;

7) che la normativa di riferimento delinea un quadro restrittivo per il mantenimento o la nuova assunzione di partecipazioni, anche di minoranza, in organismi societari costituiti per produrre attività non riconducibili a finalità istituzionali, con esclusione dei consorzi, organismi o altri enti non costituiti in forma societaria;

CONSIDERATO:

1) che il Comune di Treviolo detiene alla data odierna partecipazioni nelle seguenti società:

Denominazione/Sede	Nr. azioni	Valore nominale	%
S.A.T. Servizi Ambientali e Territoriali s.r.l. Via Roma 43 24048 Treviolo (BG) P.I. 02584580167	//	6.000.000,00	100%
R.I.A. Risanamento Idrico Ambientale s.p.a. Via Cascina Barbellino 20 24050 Lurano (BG) P.I. 93000910161	202.562	1.045.219,92	8,15%
UNIACQUE s.p.a Via Novelli 11 24122 Bergamo (BG) P.I. 03299640163	17.170	17.170,00	0,84%

Nelle schede riepilogative, allegate alla presente deliberazione (allegati 1 e 2) per formarne parte integrante e sostanziale, si indicano per ciascuna società la denominazione sociale, la forma giuridica, la data di costituzione, l'oggetto sociale indicato nello statuto, il capitale sociale, le partecipazioni indirette, oltre che altri dati finanziari ritenuti rilevanti per una corretta valutazione, ai sensi dell'ari. 14 - comma 32 - del DI. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i.;

2) che i suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal Dlgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune di Treviolo e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente;

3) che, **in particolare, la SAT s.r.l.** ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come da relazione allegata al presente atto;

IN CONCLUSIONE:

Ritenuto, quindi, sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge n. 244/2000 e s.m.i., per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ;

Considerato, altresì, che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI CONFERMARE l'autorizzazione, ai sensi dell'art.3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 e s.m.i., riguardante il mantenimento della partecipazione del Comune di Treviolo nelle società partecipate S.A.T s.r.l., UNIACQUE s.p.a. e R.I.A. s.p.a, specificando che:

- A) per la S.A.T. s.r.l. sussistono gli elementi per il mantenimento come da relazione allegata;
- B) per le società UNIACQUE s.p.a. e R.I.A. s.p.a. ricorrono i requisiti necessari per il mantenimento in quanto società anch'esse erogatrici di servizi di interesse generale e in quanto il Comune di Treviolo detiene in esse una partecipazione di minoranza;

DI INVIARE il presente atto all'Organo di Revisione economico-finanziaria dell'Ente per gli adempimenti di propria competenza;

DI INVIARE il presente atto alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, in ottemperanza al dettato normativo ed in risposta all'invito contenuto nella deliberazione n.85/2012;

DI INVIARE altresì, copia della presente deliberazione alle Società di cui sopra.

SETTORE 2° - RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Settore 2° - Risorse e Programmazione Economico-Finanziaria, esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012 **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione suindicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°
Dott. Gerlando Galluzzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco che relaziona in merito alla proposta;

SENTITO il capogruppo della minoranza arch. Pasquale Gandolfi, il quale riprende il tema, già trattato (in occasione della presentazione di una precedente interpellanza) della valutazione dell'operato dell'attuale amministratore unico della S.A.T. e delle conseguenti misure da adottare , compresa la sua estromissione e conseguente sostituzione;

PRESO ATTO che l'arch. Gandolfi, a nome anche del proprio gruppo, anticipa comunque voto favorevole alla proposta;

ATTESO che il Sindaco ricorda i controlli eseguiti e finalizzati ad assicurare un maggior rispetto della esigenza di differenziazione dei rifiuti ; sottolinea come si sia potuto addivenire alla riduzione della tariffa ,per l'anno 2013 , del 4%; ritiene che il confronto con altre realtà permette di dire che la tariffa per il servizio in oggetto e applicata a Treviolo, è più bassa rispetto ad altri comuni. In merito alle considerazioni espresse dall'arch. Gandolfi circa le modalità di svolgimento delle attività da parte dell' attuale amministratore della SAT e le misure che la Amministrazione intende adottare in merito rileva che se da un lato, lo stesso ha dimostrato di possedere buone capacità organizzative e gestionali, seppure accompagnate da una capacità relazionale con l'utenza frequentemente problematica , dall'altro occorre tenere conto del fatto che non è facile reperire sul mercato figure professionali adeguate alle necessità.

VISTI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012;

AVENDO proceduto a votazione palese ai fini dell'approvazione definitiva della proposta con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: nr. 16

Consiglieri favorevoli: nr. 16

Consiglieri contrari: nessuno

Consiglieri astenuti: nessuno

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di ricognizione delle società partecipate dell'ente , così come presentata dal Responsabile.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione viene pubblicata mediante affissione in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì,

Il Segretario Comunale

=====

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno _____ e, non essendo pervenute denunce di vizi di legittimità e di competenza nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ***E' DIVENUTA ESECUTIVA*** ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì,

Il Segretario Comunale
